

II Atto integrativo della Convenzione tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani approvata con deliberazione GOP 45/08 del 2 ottobre 2008

Visti:

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante “Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge n. 296/06);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08, ed il relativo Allegato A (di seguito: Convenzione Autorità - ANCI);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, GOP 34/09, ed il relativo Allegato A (di seguito: I^a Integrazione alla Convenzione Autorità - ANCI);
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 175/10);
- la deliberazione dell’Autorità 25 novembre 2010, ARG/gas 214/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 214/10);
- la nota di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 12 ottobre 2010 (prot. TE/P20100013796), concernente “Aggiornamento e manutenzione del Codice POD – relazione conclusiva” (di seguito comunicazione Terna del 12 ottobre 2010).

Considerato che:

- con nota del 12 ottobre 2010, Terna ha comunicato le nuove regole di aggiornamento e manutenzione dei codici identificativi dei punti di prelievo dell'energia elettrica nei casi di cessione delle reti di distribuzione;
- la deliberazione ARG/elt 175/10 ha definito, ai sensi delle disposizioni del decreto interdipartimentale 14 settembre 2009, le modalità operative attraverso le quali le imprese distributrici di energia elettrica trattano le richieste di attivazione del bonus elettrico per i soggetti beneficiari di Carta Acquisti;
- la deliberazione ARG/gas 214/10 ha previsto una modifica, rispetto alle modalità inizialmente stabilite, delle attività di verifica e di restituzione a SGAta da parte delle imprese distributrici di gas degli esiti delle istanze di bonus gas;
- gli interventi di cui ai precedenti alinea hanno reso necessarie modifiche ed integrazioni sulle funzionalità di SGAta con un conseguente incremento dei costi di sviluppo del medesimo;
- è opportuno prevedere una copertura dei costi di esercizio a regime di SGAta per gli anni successivi all'anno 2012, salvo la possibilità di rivedere periodicamente sia l'entità dei costi che la natura delle attività;
- la 1^a Integrazione alla Convenzione Autorità-ANCI prevede che i costi e le attività di gestione di SGAta previste per l'anno 2012 possano essere assunti quale base di riferimento per l'individuazione di meccanismi di copertura dei costi di esercizio a regime del sistema, per gli anni successivi al 2012;
- l'ampliamento delle funzionalità di SGAta derivante dai suddetti interventi inizialmente non previsti comporta anche un incremento dei costi di esercizio nelle fasi a regime.

Considerato inoltre che:

- il decreto 28 dicembre 2007 e il decreto-legge n. 185/08 assegnano ai Comuni il compito di svolgere le procedure di accesso e di attivazione dei bonus;
- il decreto 28 dicembre 2007 prevede che i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico trovino copertura finanziaria nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 362 della legge n. 296/06; e che l'articolo 1, comma 363, della medesima legge assegna al suddetto Fondo una dotazione iniziale per il triennio 2007-2009;
- la dotazione triennale del suddetto Fondo consente la copertura degli oneri sostenuti dai Comuni nel primo triennio di funzionamento del bonus elettrico, operativo dall'anno 2008;
- il decreto-legge n. 185/08 prevede una generica copertura dei maggiori oneri sostenuti dal sistema per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus gas;
- al fine di garantire continuità al sistema delle compensazioni, si ritiene opportuno istituire un meccanismo sistematico di copertura degli oneri amministrativi sostenuti dai Comuni per la gestione del bonus elettrico e del bonus gas;
- peraltro, la copertura di tali oneri non può che essere associata a meccanismi che favoriscano l'efficienza delle attività svolte.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Premesse

- 1.1 Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo della Convenzione Autorità- ANCI (di seguito: Atto integrativo).
- 1.2 Il presente Atto integrativo è regolato oltre che dai presenti articoli, dalle disposizioni riportate agli articoli 2 e 3 della Convenzione Autorità-ANCI.

Articolo 2

Durata

- 2.1 Il presente Atto integrativo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha scadenza in data 31 dicembre 2015.

Articolo 3

Regime fiscale

- 3.1 Il presente Atto integrativo è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 dell'Allegato B al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e verrà registrato solo in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Articolo 4

Oggetto

- 4.1 Il presente Atto integrativo ha ad oggetto:
 - a. la modifica, l'esercizio e la manutenzione del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 (di seguito: SGAt), come previsto dettagliatamente nell'articolo 8, al fine di consentire la gestione dei flussi informativi e delle verifiche funzionali necessarie per:
 - i. l'integrazione tra SGAt e il Sistema Informativo Carta Acquisti (SICA) in conformità alla **deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/elt 175/10;**
 - ii. il recepimento delle disposizioni sulla difformità delle categorie d'uso in conformità alla **deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010, ARG/gas 214;**
 - iii. il recepimento delle disposizioni sull'aggiornamento e manutenzione dei codici POD in conformità al **Documento di Terna del 12 ottobre 2010 prot. TE/P20100013796;**

- iv. la conduzione di attività supplementari risultanti dalle integrazioni funzionali di cui ai precedenti punti i, ii e iii, per l'annualità 2012 e non previste dal precedente Atto integrativo alla Convenzione;
- v. il mantenimento a regime di SGAt e per le annualità 2013, 2014 e 2015.
- b. la copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico a partire dall'anno 2011 e del bonus gas a partire dall'anno 2009.

4.2 Le attività di cui al comma 1, lettera a), punti iv e v, si riferiscono alla conduzione del sistema SGAt e per quanto riguarda la gestione congiunta delle richieste di agevolazione per le tariffe elettriche e per quelle per il gas.

Articolo 5

Comitato di monitoraggio e verifica delle attività

5.1 Il Comitato di Monitoraggio e Verifica delle attività di cui all'articolo 7, comma 2, della Convenzione Autorità-ANCI è preposto:

- a. alla verifica della corretta esecuzione delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e dei relativi costi effettivamente sostenuti da parte di ANCI, sulla base del contenuto dei singoli Atti Esecutivi di cui al successivo articolo 9;
- b. alle verifiche finalizzate alla copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sulla base della reportistica di cui al successivo articolo 13.

Articolo 6

Attività di monitoraggio e verifica

6.1 Le attività di monitoraggio e verifica di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), sono svolte con le medesime modalità previste dall'articolo 8 della Convenzione Autorità- ANCI.

6.2 Le attività di monitoraggio relative all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono svolte entro 60 giorni dalla messa a disposizione da parte di ANCI della reportistica di cui all'articolo 13.

Articolo 7

Disponibilità delle risorse

7.1 Le risorse utili alle attività previste del presente Atto integrativo sono a carico del conto di cui all'articolo 72 del TIT e del conto di cui all'articolo 97 dell'RTDG, gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa).

7.2 Le risorse di cui al precedente articolo 7, comma 1, sono da considerarsi complementari ad altre risorse che eventualmente si rendessero disponibili per le medesime finalità.

PARTE I - modifica, esercizio e manutenzione del sistema informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)

Articolo 8

Dettaglio delle attività per annualità

8.1 L'ANCI, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Atto integrativo, si impegna a garantire l'esecuzione delle attività che vengono di seguito elencate distintamente per tipologia di intervento:

A) INTEGRAZIONE TRA SGATE E SICA (attività al 31 dicembre 2011)

- 1 definizione delle modalità di interazione tra SGATE e SICA;
- 2 definizione delle nuove modalità di interazione tra SGATE e i distributori di energia elettrica per le domande di agevolazione generate da SICA;
- 3 analisi, progettazione e realizzazione dell'integrazione tra SGATE e SICA;
- 4 adeguamento delle attuali funzionalità di SGATE per la gestione delle domande di agevolazione generate da SICA;
- 5 progettazione delle integrazioni, con conseguente allestimento e gestione tecnico-operativa dell'hardware e dei sistemi software di base necessari al CED situato presso i locali di Ancitel S.p.A.;
- 6 test integrato con INPS e i Distributori di energia elettrica individuati;
- 7 avviamento operativo della gestione dei flussi di scambio tra SGATE e SICA;
- 8 amministrazione del sistema;
- 9 attività straordinaria di assistenza verso distributori di energia elettrica;
- 10 integrazione degli attuali flussi di invio missive ai cittadini con quelli relativi ai titolari di Carta Acquisti.

B) ADEGUAMENTO DI SGATE ALLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 214/10 - DIFFORMITÀ PER CATEGORIE D'USO - (ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2011)

1. analisi, progettazione e realizzazione degli adeguamenti applicativi necessari alla ricezione degli emendamenti contenuti nella deliberazione;
2. raccordo con l'Autorità e le principali associazioni dei distributori di gas naturale per la definizione dei requisiti necessari;
3. test integrato con i distributori di gas naturale individuati;
4. attività straordinaria di bonifica delle richieste già esitate;
5. attività straordinaria di assistenza verso distributori di gas naturale e Comuni;
6. gestione dei nuovi flussi delle missive da inviare ai clienti domestici interessati dalla deliberazione.

C) AGGIORNAMENTO CODICI POD (ATTIVITÀ AL 31 DICEMBRE 2011)

1. definizione delle nuove modalità di interazione tra SGAt e i distributori di energia elettrica;
2. analisi, progettazione e realizzazione del sistema per l'aggiornamento dei codici POD;
3. test integrato con i distributori di energia elettrica individuati;
4. avviamento operativo dell'aggiornamento dei codici POD;
5. amministrazione del sistema.

D) ATTIVITÀ INTEGRATIVE PREVISTE PER L'ANNUALITÀ 2012 (OPERATIVITÀ NEL PERIODO INTERCORRENTE DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2012)

1. manutenzione correttiva ed adeguativa di SGAt e;
2. gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A.;
3. amministrazione del sistema;
4. erogazione del servizio di assistenza a Comuni e distributori mediante presidio fisso.

E) MANTENIMENTO A REGIME DI SGATE PER LE ANNUALITÀ 2013, 2014 E 2015 (OPERATIVITÀ NEL PERIODO INTERCORRENTE DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DELL'ANNUALITÀ DI RIFERIMENTO)

1. manutenzione correttiva ed adeguativa di SGAt e;
2. gestione tecnico – operativa del CED presso i locali di Ancitel S.p.A.;
3. amministrazione del sistema;
4. erogazione del servizio di assistenza a Comuni e distributori mediante presidio fisso (impegno medio previsto di 115 GG/U mensili).

8.2 Per le attività di progettazione e realizzazione di cui ai precedenti punti a, b e c, viene assicurata a titolo di garanzia, un'attività di manutenzione correttiva (eseguita a seguito di un'anomalia e volta a riportare un'entità nello stato in cui essa possa eseguire la funzione richiesta) per un anno a partire dal collaudo.

Articolo 9

Tempistica e modalità operative

9.1 Le attività descritte ai punti a, b e c di cui all'articolo 8 comma 1, alla data di sottoscrizione del presente Atto integrativo, sono già in corso di esecuzione.

9.2 Le modalità e i tempi connessi allo svolgimento, nei periodi di operatività, delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), saranno definiti dalle parti attraverso singoli Atti Esecutivi soggetti all'approvazione del Comitato di cui all'articolo 5 del presente Atto integrativo, da definire secondo i tempi ed i contenuti previsti all'articolo 8, e in coerenza con quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo.

9.3 Entro 30 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Atto integrativo, verrà rilasciato da ANCI un primo rendiconto che riporterà i dettagli delle attività già svolte relative ai punti a, b e c di cui all'articolo 8, comma 1. Gli Atti Esecutivi relativi al dettaglio delle attività per gli anni 2012 e successivi saranno rilasciati da ANCI entro il 30 gennaio di ogni annualità di riferimento.

9.4 I rendiconti delle attività svolte saranno presentati da ANCI entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annualità di riferimento.

Articolo 10

(Valore dell'integrazione della Convenzione)

10.1 Il valore economico complessivo che si riconosce ad ANCI per le attività indicate ai punti a), b) e c) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo è di **€ 627.000,00 (seicentoventisettemila/00) IVA esclusa**, in particolare:

- integrazione tra SGAt e SICA: **€ 397.000,00 (trecentonovantasettemila/00) IVA esclusa**;
- adeguamento di SGAt alla deliberazione ARG/gas 214/10: **€ 138.000,00 (centotrentottomila/00) IVA esclusa**;
- aggiornamento dei codici POD: **€ 92.000,00 (novantaduemila/00) IVA esclusa**.

Il valore economico che si riconosce ad ANCI per le attività indicate al punto d) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo è di **€ 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) IVA esclusa**, ad integrazione di quanto già previsto per l'annualità 2012 nel precedente Atto integrativo alla Convenzione Autorità – ANCI, cui corrisponde un importo totale pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) IVA esclusa.

Il valore economico, che si riconosce ad ANCI per le attività indicate al punto e) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo, per ciascuna delle annualità successive al 2012, è di **€ 1.400.000 (unmilionequattrocentomila/00) IVA esclusa**.

Il valore economico viene ripartito negli anni di operatività del presente Atto integrativo secondo quanto di seguito indicato:

| Annualità | Attività | Importo in Euro IVA esclusa |
|------------------|---|--|
| 2011 | attività di cui ai punti a) b) e c) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo | 627.000,00 (seicentoventisettemila/00) ad integrazione di 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00) già previsti nella I ^a integrazione della Convenzione, per un totale di 2.377.000, 00 (duemilionitrecentosettantasettemila/00) per l'intera annualità 2012 |
| 2012 | attività di cui al punto d) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo | 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) ad integrazione di 1.150.000,00 (unmilione centocinquantamila/00) già |

| | | |
|------|---|--|
| | | previsti nella I ^a integrazione della Convenzione, per un totale di 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) per l'intera annualità 2012 |
| 2013 | attività di cui al punto e) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo | 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) |
| 2014 | attività di cui al punto e) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo | 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) |
| 2015 | attività di cui al punto e) dell'articolo 8 del presente Atto integrativo | 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) |

Articolo 11

Modalità di pagamento

11.1L'erogazione degli importi spettanti, con riferimento a ciascuna delle annualità previste, avverrà entro 60 giorni a decorrere dalla data di trasmissione alla Cassa del verbale contenente l'esito positivo della verifica effettuata da parte del Comitato di cui all'articolo 5 del presente Atto integrativo secondo le seguenti modalità:

Ulteriori attività per l'annualità 2011

A completamento delle singole attività di cui all'articolo 8, punti a), b) e c), secondo i rispettivi importi, IVA esclusa.

Attività per l'annualità 2012

A parziale modifica delle modalità di pagamento previste dalla I^a Integrazione alla Convenzione Autorità – ANCI, approvata con deliberazione dell'Autorità GOP 34/09, l'importo complessivo per l'annualità 2012, pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) IVA esclusa, verrà così corrisposto:

- 50% dell'importo complessivo pari a **€ 700.000,00 (settecentomila/00)** IVA esclusa, al 30 giugno dell'annualità di riferimento;
- 50% dell'importo complessivo pari a **€ 700.000,00 (settecentomila/00)** IVA esclusa, alla conclusione delle attività svolte.

Attività per le annualità 2013, 2014 e 2015

- 50% dell'importo complessivo pari a **€ 700.000,00 (settecentomila/00)** IVA esclusa, al 30 giugno di ogni annualità di riferimento;
- 50% dell'importo complessivo pari a **€ 700.000,00 (settecentomila/00)** IVA esclusa, alla conclusione delle attività svolte per ogni annualità di riferimento.

PARTE II - copertura dei maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del *bonus elettrico* e del *bonus gas* di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Articolo 12

Valore del rimborso per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni

- 12.1I maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività legate alle procedure di accesso e attivazione del bonus elettrico e del bonus gas sono riconosciuti nella misura di **€ 4,00 (quattro/00)**, per ciascuna nuova istanza di bonus inserita in SGAt e di **€ 3,00 (tre/00)**, per ciascuna richiesta di rinnovo o di variazione dell'agevolazione.
- 12.2La copertura dei suddetti oneri riguarda le istanze inserite in SGAt a partire dall'anno 2011 per il bonus elettrico e a partire dall'anno 2009 per il bonus gas.

Articolo 13

Modalità operative e di pagamento

- 13.1L'erogazione delle risorse di cui all'articolo 12 è effettuata da Cassa ad ANCI, con cadenza annuale, sulla base del numero di istanze presentate dai Comuni a SGAt nell'anno solare precedente, come risultanti dalla reportistica prodotta da ANCI.
- 13.2ANCI e AEEG provvederanno a definire congiuntamente il formato della reportistica di cui al precedente comma 1.
- 13.3L'erogazione di cui al comma 1 è effettuata da Cassa entro 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione da parte di ANCI del verbale contenente l'esito positivo della verifica effettuata da parte del Comitato di cui all'articolo 5 del presente Atto integrativo.
- 13.4ANCI provvederà ad erogare le somme spettanti ai singoli Comuni sulla base del numero di istanze ammissibili presentate a SGAt nell'anno solare precedente, come risultante dalla reportistica di cui precedente comma 2.
- 13.5Sono escluse dal riconoscimento economico le istanze annullate, revocate o rettificate dai Comuni a causa di errori di verifica dei requisiti di ammissione o di errori di inserimento dati nel sistema. Sono altresì escluse dal riconoscimento economico le istanze inserite in SGAt oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione delle medesime da parte dei soggetti richiedenti.
- 13.6Ai fini del pagamento dell'annualità pregressa rispetto alla data di stipula della presente Atto integrativo, il Comitato di cui all'articolo 5 si riunisce, per la redazione del verbale necessario per l'avvio delle procedure di liquidazione, entro 90 giorni dalla disponibilità della reportistica di cui al precedente comma 2.

Roma, lì

PER L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Il Direttore Generale

(Dott. Roberto Malaman)

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Il Segretario Generale

(Dott. Angelo Rughetti)

AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE SI INTENDONO ESPRESSAMENTE ACCETTATI I SEGUENTI ARTICOLI: ART. 1, COMMA 2 (DOMICILIO LEGALE — CONTROVERSIE); ART. 4 (OGGETTO DELLA CONVENZIONE); ARTT. 9 e 13 (MODALITÀ OPERATIVE).

LETTO, FIRMATO E SOTTOSCRITTO

Roma, lì

PER L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI

Il Segretario Generale

(Dott. Angelo Rughetti)
